

REGOLAMENTO (CEE) N. 2208/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per tori, vacche, e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine, la Comunità economica europea si è impegnata, nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio), ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 5 000 capi al dazio del 4 %; che l'immissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

- tori: certificato di ascendenza;
- femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza;

che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario summenzionato per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991 al dazio del 4 %; che è tuttavia necessario prevedere disposizioni particolari per facilitare l'accesso della Repubblica portoghese al contingente in questione; che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al

contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingente a tutte le importazioni degli animali in questione, fino all'esaurimento del contingente; che occorre prendere le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del contingente tariffario, che tenga conto dell'esigenza di rispettare il carattere comunitario di detto contingente, prendendo in considerazione gli elementi specifici del commercio di questi animali; che, a tal fine, occorre prevedere l'attribuzione, da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti, dei volumi necessari a coprire le importazioni reali, secondo una procedura da definire, adeguata dal punto di vista economico;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità, dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci *	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09 0003	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33 ex 0102 90 35	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza dello Schwyz e della razza di Friburgo	5 000 capi	4

(a) Codice TARIC 0102 90 10 * 30, 40 und 50,
0102 90 31 * 21, 29, 31 und 39,
0102 90 33 * 20 und 30,
0102 90 35 * 21 und 29.

Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

2. L'ammissione al beneficio di detto contingente tariffario è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:

- tori: certificato di ascendenza;
- femmine: certificato di ascendenza o certificato di iscrizione alla « Herdbook » attestante la purezza della razza.

3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.